



Comune di Massa di Somma

Comune del Pomodorino del Piennolo del Vesuvio



MODALITÀ OPERATIVE PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA VERIFICA SUL POSSESSO DEL GREEN PASS AI FINI DELL'ACCESSO AI LOCALI

Premesso che:

- il decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, ha esteso a tutto il personale delle Pubbliche Amministrazioni l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 (c.d. *green pass*) di cui all'articolo 9, comma 2 del predetto decreto, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa. Nello specifico l'obbligo decorre dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza;
- è compito del datore di lavoro individuare le modalità operative per le verifiche del rispetto degli obblighi di legge in questione. Il datore di lavoro può delegare la predetta funzione – con atto scritto - a specifico personale;

Visti:

- l'art.5 del D.Lgs.165/2001;
- l'avviso del 13/10/2021 prot.n.9674;

Al fine di dare attuazione alle disposizioni contenute nel decreto legge 21 settembre 2021, n.127, nonché allo scopo di garantire l'incolumità dei dipendenti e delle persone che accedono ai locali comunali, i responsabili dei settori, d'intesa tra loro, dettano le seguenti misure organizzative con effetti obbligatori e vincolanti per tutti i destinatari.

Contenuto dell'obbligo

Al di fuori dell'esclusione prevista per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, l'accesso del lavoratore presso la sede di servizio è consentito esclusivamente se è in possesso del "green pass" (acquisito o perché si è sottoposto al vaccino, o perché si è sottoposto al tampone o perché è stato affetto dal Covid) e se è in grado di esibirlo.

Il possesso della certificazione verde – **che non può mai essere autocertificato** - e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte **nel momento in cui viene effettuato il da parte dell'Amministrazione.**

L'obbligo di «possedere e di esibire su richiesta» il green pass è stato esteso, oltre che ai dipendenti dell'Ente, anche al personale delle imprese appaltatrici ed «a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'amministrazione, nonché, ai soggetti titolari di cariche elettive e ai rappresentanti degli organi di indirizzo politico amministrativo.

Tale obbligo è escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.

Si ricorda che il possesso della certificazione verde non fa comunque venir meno gli obblighi di comunicazione a cui è tenuto il lavoratore qualora dovesse contrarre il Covid-19.

MISURE ORGANIZZATIVE:

Modalità di controllo

- è soggetto al controllo tutto il personale dipendente di qualsivoglia categoria e qualifica assegnato, ivi compresi i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso gli ambienti di lavoro;
- è altresì soggetto a controllo il personale delle imprese appaltatrici che presta attività lavorativa presso gli ambienti di lavoro nonché i soggetti titolari di cariche elettive e ai rappresentanti degli organi di indirizzo politico amministrativo:
 - ✓ in tal caso sarà deputato al controllo il responsabile del settore cui compete il relativo l'appalto o nel cui ufficio i titolari di cariche elettive si recano;
- il controllo deve avvenire con cadenza quotidiana, al momento dell'accesso ai luoghi di lavoro, utilizzando esclusivamente l'applicazione VerificaC19;
- in sede di prima applicazione:
 - ✓ ogni responsabile controllerà il possesso del green pass di tutti i dipendenti/volontari/collaboratori del settore di competenza;
 - ✓ il segretario comunale controllerà il possesso del green pass dei responsabili di settore;
 - ✓ il comandante della polizia locale o responsabile del personale controllerà il possesso del green pass del segretario comunale;
- successivamente il controllo potrà essere effettuato anche a campione purché, ogni giorno, sia controllato almeno il 20% del personale presente in servizio, con criteri di rotazione, prioritariamente all'atto di accesso alla sede di lavoro dal personale all'uopo incaricato (personale di portineria/uscierato);
- il controllo potrà essere effettuato anche successivamente all'accesso, durante la giornata lavorativa, preferibilmente in orario antimeridiano, con le stesse modalità, da parte degli agenti di polizia locale;
- resta fermo che ogni responsabile potrà effettuare i controlli ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- gli incaricati dei controlli non possono farsi sostituire senza previa autorizzazione del responsabile;
- il personale deputato al controllo è tenuto a garantire il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone in attesa di controllo;
- la presentazione della certificazione verde è l'unica modalità mediante la quale effettuare i controlli e pertanto il personale deputato al controllo non dovrà e non potrà verificare altra documentazione alternativa di qualsiasi genere (quali esiti tamponi, certificazioni mediche, ecc.), ad eccezione della certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale rilasciata in conformità con quanto stabilito dalla Circolare della Direzione generale della Prevenzione sanitaria del Ministero della Salute in data 4 agosto 2021, prot.n.0035309. Come chiarito dalle linee guida in corso di pubblicazione, a breve per i soggetti esenti il controllo sarà effettuato mediante lettura del QR CODE in corso di predisposizione;
- l'applicazione dedicata alla verifica "VerificaC19" attesta la validità della certificazione, il nominativo e la data di nascita del relativo titolare e l'incaricato deve riscontrare unicamente i predetti dati e la corrispondenza con la persona fisica sottoposta a verifica;
- il personale deputato al controllo è tenuto a mantenere il più stretto riserbo sugli esiti delle verifiche e potrà comunicarli solamente al responsabile del personale.

Con riferimento ai controlli relativi al personale che utilizzerà il tampone antigenico rapido o molecolare per entrare al lavoro, si dispone che i predetti dipendenti possano essere ammessi al lavoro sulla base di una certificazione verde Covid-19 valida al momento dell'ingresso all'inizio del turno di lavoro e che possano rimanere in servizio fino a fine turno, anche se la certificazione verde dovesse perdere la propria validità nel corso della giornata lavorativa.

MANCANZA DI GREEN PASS DIPENDENTI COMUNALI

Qualora a seguito di verifica effettuata all'atto di accesso al luogo di lavoro, il soggetto controllato risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, il personale deputato al controllo:

- gli vieterà l'accesso alla struttura, invitandolo ad allontanarsi;
- comunicherà con immediatezza, al responsabile del settore competente, il nominativo della persona a cui non è stato consentito l'accesso per l'avvio delle conseguenti procedure.

Qualora l'accertamento, a tappeto o a campione, sia svolto dopo l'accesso alla sede lavorativa e il soggetto controllato risulti non essere in possesso della certificazione verde Covid-19, il controllore:

- dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione valida di lasciare immediatamente il posto di lavoro;
- dovrà comunicare tempestivamente l'accaduto al responsabile del settore competente per l'adozione delle conseguenti procedure sanzionatorie di cui all'articolo 9-quinquies del decreto-legge n.52 del 2021, e disciplinare.

Non è consentito, in alcun modo, che il lavoratore permanga nella struttura, anche a fini diversi, o che il medesimo sia adibito a lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza, ferma restando la possibilità, per le giornate diverse da quella interessata, di fruire degli istituti contrattuali di assenza che prevedono comunque la corresponsione della retribuzione (malattia, visita medica, legge 104, congedo parentale...).

MANCANZA DI GREEN PASS COLLABORATORI/VOLONTARI/PERSONE CHE SVOLGONO ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESSO IL COMUNE

Sono soggetti all'obbligo di *green pass* anche i dipendenti delle imprese che hanno in appalto i servizi di pulizia, il personale dipendente delle imprese di manutenzione che, anche saltuariamente, accedono alle infrastrutture, il personale addetto alla manutenzione e al rifornimento dei distributori automatici di generi di consumo (caffè e merendine), quello chiamato anche occasionalmente per attività straordinarie, i consulenti e collaboratori, nonché i prestatori e i frequentatori di corsi di formazione, come pure i corrieri che recapitano posta d'ufficio o privata, destinata ai dipendenti che dovessero farsela recapitare in ufficio (ad esempio anche i corrieri privati dovranno essere provvisti di *green pass* ove accedano alla struttura).

Nel caso in cui in sede di verifica all'accesso, o successivamente, venga accertata la mancanza del *green pass* da parte di un soggetto di cui al precedente capoverso, fermo restando l'allontanamento immediato, dovrà essere data tempestiva comunicazione al responsabile del settore cui afferisce il servizio e al datore di lavoro dello stesso (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

MANCANZA DI GREEN PASS ALTRI SOGGETTI

In caso di mancata esibizione della certificazione verde o di esibizione di certificazione verde non valida o scaduta, oppure, ancora, in caso di rifiuto di esibire la medesima, oppure, infine, nel caso in cui i dati risultanti dalla certificazione non corrispondano alla persona soggetta alla verifica, il

controllore non consentirà al soggetto controllato di permanere presso la sede di lavoro, intimandogli di lasciare la stessa. In caso di rifiuto del soggetto interessato, il controllore potrà rivolgersi agli agenti di polizia locale per l'accertamento dell'identità e l'allontanamento dalla sede comunale;

SANZIONI APPLICABILI

a) Per il personale dipendente:

- qualora, a seguito di richiesta di esibire il **Green Pass** all'accesso nei luoghi di lavoro, venga accertato il mancato possesso o la non esibizione dello stesso, l'incaricato lo inviterà ad allontanarsi immediatamente dai luoghi di lavoro. Sarà considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione né alla maturazione di ogni altro emolumento, con diritto alla sola conservazione del posto di lavoro, come previsto dalla normativa, fino alla presentazione della predetta certificazione, ovvero fino al 31 dicembre 2021. Nel caso in cui il dipendente si rifiuti di allontanarsi, si potrà rivolgersi agli agenti di polizia locale.

Qualora la carenza del Green Pass sia rilevata sul luogo di lavoro in fase di controllo durante la giornata le sanzioni sono maggiori: il dipendente verrà invitato immediatamente ad allontanarsi dal luogo di lavoro, verrà data comunicazione al responsabile del settore competente, allegando modulo all'uopo predisposto, per l'avvio delle conseguenti procedure di contestazione e disciplinari. Il responsabile ne darà comunicazione al Prefetto, cui compete l'irrogazione della sanzione amministrativa stabilita in euro da 600 a 1500, fatti salvi i profili di responsabilità penale.

Al lavoratore sprovvisto di Green Pass non può essere consentito di rimanere nella sede di lavoro né lo stesso può essere adibito al lavoro agile in sostituzione della prestazione non eseguibile in presenza.

b) soggetti che svolgono attività lavorativa, volontariato ecc.:

- qualora la carenza del Green Pass sia rilevata all'interno della sede comunale in fase di controllo, le sanzioni sono le seguenti: il soggetto verrà invitato dal controllore ad allontanarsi immediatamente dalla sede comunale. In caso di rifiuto potrà rivolgersi agli agenti di polizia locale per l'accertamento dell'identità e l'allontanamento dalla sede comunale; ne sarà data comunicazione al responsabile del settore competente, allegando modulo all'uopo predisposto, affinché provveda a darne comunicazione al Prefetto per le conseguenti procedure sanzionatorie, fatti salvi i profili di responsabilità penale, e al datore di lavoro (ove esistente) per gli adempimenti di competenza.

c) titolari di cariche elettive o istituzionali- visitatori

qualora la carenza del Green Pass sia rilevata all'interno della sede comunale in fase di controllo, le sanzioni sono le seguenti: il titolare verrà invitato dall'incaricato ad allontanarsi immediatamente dalla sede comunale. In caso di rifiuto potrà rivolgersi agli agenti di polizia locale per l'accertamento dell'identità e l'allontanamento dalla sede comunale. Ne sarà data comunicazione al responsabile della segreteria, allegando modulo all'uopo predisposto, che lo segnalerà al Prefetto per le conseguenti procedure sanzionatorie, fatti salvi i profili di responsabilità penale.

Il quadro sanzionatorio sopra delineato non esclude, ovviamente, le responsabilità penale per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

PRIVACY

Il personale incaricato dei controlli dovrà essere altresì incaricato del trattamento dei dati personali

affidenti alla verifica, corrispondenti al nome, cognome, data di nascita e validità del QR code.

NORME FINALI

Per quanto qui non disposto, si richiamano il D.Lgs.127/2021, i DPCM del 12/10/2021, l'avviso del 13/10/2021 prot.n.9674 e le altre norme disciplinanti la materia.

Il responsabile del I settore *[Signature]*

Il responsabile del II e VI settore *[Signature]*

Il responsabile del III settore _____

Il responsabile del IV settore *[Signature]*

Il responsabile del V settore *[Signature]*



